

ANALISI E OSSERVAZIONI DI ARTeD SUL DDL 1890

Onorevoli Senatrici, Onorevoli Senatori,

Con la presente, ARTeD (Associazione dei Ricercatori a Tempo Determinato) intende sottoporre all'attenzione della Commissione VII un'analisi critica di merito in ordine al Disegno di Legge n. 1890, recante disposizioni per il riordino del Consiglio Universitario Nazionale (CUN). Pur comprendendo l'esigenza di adeguare la struttura dell'organo all'evoluzione del quadro normativo, non possiamo non evidenziare come l'attuale formulazione del testo determini, nei fatti, una **drastica e inaccettabile rimozione della rappresentanza democratica dei ricercatori**, con particolare riferimento alle figure pre-ruolo e in *tenure track* (RTT).

L'impianto del DDL prevede la contrazione del plenum a un massimo di 28 membri eletti e la contestuale riduzione a soli due seggi per ciascuna delle 14 aree disciplinari: uno riservato ai Professori Ordinari e l'altro destinato a un collegio unico in cui coesistono Professori Associati, RTD-b e i nuovi Ricercatori in *tenure track* (RTT). Contestualmente, viene azzerato l'elettorato passivo per i Ricercatori Universitari (RU) a tempo indeterminato e per gli RTD-A.

L'accorpamento tra Associati e RTT viene giustificato con una presunta "equiparazione de facto" derivante dal comune sbocco di carriera della *tenure track*. Si tratta di una tesi che **ignora deliberatamente le reali dinamiche della comunità accademica**. In un sistema fortemente gerarchico, inserire nello stesso calderone elettorale docenti di ruolo (Professori Associati) e figure con contratti a tempo determinato, sottoposte a costante valutazione subordinata (gli RTT), significa azzerare matematicamente la possibilità di elezione di un ricercatore. Per ovvie ragioni di potere accademico e asimmetria di ruolo, quel seggio comune **sarà presieduto sistematicamente ed esclusivamente da un associato**.

Escludendo la terza fascia e sbilanciando l'organo a totale favore dei ruoli apicali, il CUN cessa di essere lo specchio della comunità accademica per trasformarsi in una cupola oligarchica. Si consuma così una vera e propria **epurazione democratica**: chi sta in alto deciderà in modo esclusivo le regole e i destini di decine di migliaia di ricercatori della terza fascia, privandoli del fondamentale diritto di parola e di rappresentanza autonoma.

Se la ratio del provvedimento è davvero la semplificazione e l'accorpamento di fasce contigue, tale principio deve essere applicato con coerenza e simmetria, senza penalizzare unicamente l'anello più debole della catena.

Pertanto, ARTeD propone di ridefinire la composizione dei due seggi per ciascuna area scientifica secondo un criterio di **reale equità e bilanciamento dei poteri**: accorpare i Professori Ordinari e i Professori Associati nel primo seggio (fascia della docenza stabile di ruolo), e riservare il secondo seggio esclusivamente alla terza fascia della ricerca (RTT, RTD e RU).

A tal fine, come ARTeD proponiamo i seguenti emendamenti formali:

- **Emendamento I (Accorpamento delle fasce apicali e riserva del seggio alla terza fascia)**

All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.2), sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

«Per ciascuna area disciplinare sono eletti un professore di ruolo (scelto tra i professori ordinari e i professori associati dell'area medesima) e un ricercatore universitario (scelto tra i ricercatori in tenure track - RTT, i ricercatori a tempo determinato - RTD-A e RTD-B, e i ricercatori a tempo indeterminato - RU). L'elettorato attivo e passivo è esercitato, per l'elezione del primo seggio, dai professori ordinari e associati appartenenti alla medesima area; per l'elezione del secondo seggio, dai ricercatori in tenure track (RTT), dai ricercatori a tempo determinato (RTD-A e RTD-B) e dai ricercatori a tempo indeterminato (RU) fino all'esaurimento dei rispettivi ruoli.».

- **Ratio:** L'emendamento applica il principio dell'accorpamento delle fasce in modo **simmetrico e politicamente sostenibile**. I Professori Ordinari e Associati condividono già lo status di professori di ruolo e solide tutele strutturali e pertanto la loro unione in un unico seggio non ne comprime la capacità di rappresentanza. Di contro, separare nettamente la docenza di ruolo dalle figure della ricerca (RTT, RTD, RU) garantisce che la base non strutturata o in *tenure track* **mantenga un canale di rappresentanza autonoma e protetta** dentro il CUN, **evitando che le dinamiche di potere accademico azzerino la voce dei ricercatori**.

- **Emendamento II (Rimozione delle restrizioni all'elettorato passivo)**

All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.2), sopprimere l'ultimo periodo.

- **Ratio:** Si tratta di un emendamento di coordinamento necessario per restituire il pieno diritto di elettorato passivo a tutte le componenti della ricerca che operano negli atenei (RU e RTD-A), le quali **non possono essere escluse dalla rappresentanza per via legislativa finché garantiscono quote fondamentali di didattica e ricerca nel sistema universitario**.

- **Emendamento III (Clausola di salvaguardia per progressione o cessazione di carriera dei ricercatori eletti)**

All'articolo 1, comma 1, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente numero:

«4-bis) Qualora il componente eletto nel seggio riservato ai ricercatori (RTT, RTD-A, RTD-B) cessi dal servizio per scadenza del contratto a tempo determinato, ovvero transiti nel ruolo di professore associato a seguito di valutazione positiva nel corso del mandato quadriennale, lo stesso decade automaticamente dalla carica di rappresentante dei ricercatori. Al suo posto subentra per la restante durata del mandato il primo dei non eletti appartenente alla medesima area disciplinare che, al momento del subentro, sia in possesso della qualifica di ricercatore (RTT, RTD o RU).»

- **Ratio:** Data la natura temporanea dei contratti della terza fascia, questo emendamento introduce un indispensabile meccanismo di surroga, neutralizzando così l'obiezione burocratica ministeriale secondo cui la potenziale transizione di status dei ricercatori inficerebbe la stabilità dell'organo. È **necessario ricordare che l'imprevedibilità intrinseca della vita e della carriera professionale può determinare la cessazione anticipata di un mandato per qualsiasi componente del Consiglio,**

indipendentemente dalla fascia di appartenenza. Esattamente come un ricercatore può vincere un concorso o terminare un contratto, un professore di ruolo può decadere anticipatamente per dimissioni, trasferimento all'estero, aspettative prolungate o motivi personali e di salute. La temporaneità e il mutamento non sono un'esclusiva dei precari. Pertanto, l'istituzione del subentro automatico del primo dei non eletti risolve alla radice il problema per la fascia dei ricercatori, assicurando che il seggio rimanga stabilmente presieduto da chi vive le istanze della terza fascia per tutta la durata del quadriennio.

- **Emendamento IV (modifiche di coordinamento transitorio)**

All'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nelle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino all'esaurimento dei rispettivi ruoli e figure, l'elettorato attivo e passivo per la componente dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.2), è esteso a tutti i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato (RU) e a tutti i ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, sia nel testo introdotto dalla medesima legge e successive modificazioni.»

- **Ratio:** L'attuale testo dell'art. 2 comma 2 presenta una **gravissima incongruenza interna e un'asimmetria ingiustificabile**: nel richiamare i soggetti aventi diritto per la fase transitoria, opera una distinzione anacronistica e penalizzante tra le varie coorti di ricercatori a tempo determinato (escludendo o limitando l'elettorato passivo e attivo per molte figure ancora in servizio come gli RTD-A, e creando confusione normativa con il rinvio incrociato all'Articolo 1). Questo emendamento salvaguarda la parità di trattamento, perché finché nel sistema sono presenti RU, RTD-A di vecchio regime, RTD-B o nuovi RTT, **a tutte queste figure deve essere riconosciuta pari dignità elettorale** (sia attiva che passiva) all'interno di un seggio interamente riservato alla categoria della ricerca.

- **Emendamento V (audizione obbligatoria delle parti interessate)**

All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1.3), apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: *«del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR),»*
inserire le seguenti: *«di un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali rappresentative dei ricercatori universitari (RTT, RTD e RU),»;*

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: *«Il CUN è tenuto a procedere all'audizione obbligatoria delle predette associazioni nazionali dei ricercatori in sede di espressione dei pareri schemi di decreto ministeriale concernenti i criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), il fabbisogno di personale e le modalità di reclutamento della base della ricerca.»*

Ratio: Si tratta di un emendamento che risponde al principio di bilanciamento democratico. Dal momento che il presente DDL riduce e comprime la rappresentanza elettiva diretta della terza fascia della ricerca dentro il Consiglio, è democraticamente doveroso garantire a chi costituisce il motore operativo degli atenei un canale di consultazione istituzionale strutturato. Considerato il rilevante peso consultivo che il CUN esercita su materie nevralgiche come il reclutamento e il riparto dell'FFO, l'inclusione delle associazioni nazionali dei ricercatori tra i soggetti partecipanti alle sedute (al pari di CRUI, CNSU, CNVR e CoDAU) e la previsione di un'audizione obbligatoria sui temi del precariato e delle carriere evitano l'isolamento dell'organo, assicurando che i pareri del CUN tengano conto della reale condizione giuridica ed economica della terza fascia universitaria.

Certi che questa Commissione vorrà cogliere la coerenza di questa proposta, volta a salvaguardare i principi di reale democrazia e pluralismo che devono regolare gli organi consultivi dello Stato, restiamo a disposizione per ogni eventuale audizione o approfondimento di merito.

Distinti saluti,

Roma, 29 giugno 2026

La Presidenza e Segreteria ARTeD